

Informative impresa & lavoro

Circolare mensile di informazione sugli adempimenti del lavoro in azienda

OTTOBRE 2024

Le informative per l'azienda

Publicato il regolamento sulla patente a crediti	2
Violazioni soggette a diffida amministrativa	6
Sanzioni per inidoneità alloggio per lavoratori stagionali	7
Risarcimento danni per contratto a termine illegittimo	8
Novità per vecchi frontalieri svizzeri	9
Variazione della misura dell'interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento	10
Ricostituzioni delle prestazioni di esodo	12

Le informative per l'azienda

Oggetto: PUBBLICATO IL REGOLAMENTO SULLA PATENTE A CREDITI

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2024, il Decreto n. 132 del 18 settembre 2024, che contiene il Regolamento con le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. La patente a crediti entra in vigore il 1° ottobre 2024 e serve a garantire ai lavoratori una sicurezza costante e continua.

I cantieri temporanei e mobili sono quelli individuati nell'Allegato X, D.Lgs. 81/2008. Si tratta di qualunque luogo in cui si effettuano i seguenti lavori edili o di ingegneria civile: i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, e il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Modalità

Ai fini del rilascio della patente in formato digitale occorre presentare domanda attraverso il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dalla quale risulta il possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione alla CCIAA (autocertificazione);
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà);
- possesso del Durc in corso di validità (autocertificazione);
- possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà);
- possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, D.Lgs. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente (autocertificazione);
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà).

Sono interessati le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, a esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell'impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto delegato in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 1, L. 12/1979.

All'esito della presentazione della domanda sul portale è rilasciata e resa disponibile la patente in formato digitale.

Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

Nel caso di dichiarazioni non veritiere in merito alla sussistenza di uno o più requisiti accertate in via definitiva in sede di controllo successivo a rilascio, l'Amministrazione provvede ai sensi dell'articolo 27, comma 4, D.Lgs. 81/2008 e, decorsi 12 mesi dalla revoca adottata, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.

Crediti

Al rilascio della patente è attribuito un punteggio di 30 crediti che può essere incrementato fino alla soglia massima di 100 crediti complessivi secondo appositi criteri di attribuzione di tali ulteriori crediti quali ad esempio la storicità dell'azienda, la mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, formazione sulla lingua per lavoratori stranieri.

I crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione della domanda se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito. Se il requisito è conseguito successivamente, i crediti ulteriori sono attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente, previa allegazione in via telematica della relativa documentazione.

In caso di fusione, anche per incorporazione, dell'impresa, alla persona giuridica risultante dalla fusione è accreditato il punteggio della società titolare della patente recante il maggior numero di crediti, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario. Nelle trasformazioni societarie previste dagli articoli 2500 e ss., cod. civ. o nel caso di conferimento d'azienda in società da parte dell'imprenditore individuale, il nuovo soggetto giuridico conserva il punteggio della patente del soggetto trasformato o conferente, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.

Sono anche state stabilite le modalità di recupero dei crediti decurtati.

Indicazioni INL

L'INL, con la circolare n. 4/2024, ha offerto le prime indicazioni utili per gli aspetti di competenza. Quanto ai soggetti interessati, si precisa che sono tenuti al possesso della patente le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “*fisicamente*” nei cantieri, esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri etc.), incluse le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione Europea per i quali valgono criteri di certificazione diversi (possesso del documento equivalente alla patente a crediti, Paesi UE, o di quello attestante il riconoscimento dello stesso secondo la legge italiana, Paesi *extra* UE). Sono escluse dall'ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.

Quanto ai requisiti, l'Ispettorato sottolinea che non tutti sono richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati. Salvo casi particolari – ad esempio legati all'esistenza di contenziosi sulla obbligatorietà di uno o più requisiti – alcuni di essi sono sempre richiesti sia alle imprese che ai lavoratori autonomi (ad esempio, iscrizione alla CCIAA); altri sono invece normalmente richiesti solo alle imprese e non anche ai lavoratori autonomi (ad esempio possesso del DVR e designazione del Rspg) e altri sono richiesti solo in determinate ipotesi (ad esempio, gli obblighi formativi in capo ai lavoratori autonomi sono obbligatori solo in caso di utilizzo di attrezzature per le quali sia richiesta una specifica formazione). In sede di richiesta, pertanto, in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione della particolarità delle casistiche, sarà possibile indicare anche la “*non obbligatorietà*” o “*l'esenzione giustificata*” da un determinato requisito.

Sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori.

Quanto alla richiesta di rilascio, il portale per effettuarla sarà attivo dal 1° ottobre p.v. In fase di prima applicazione dell'obbligo del possesso della patente e sin da subito è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato alla circolare, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 27, comma 1, D.Lgs. 81/2008, laddove richiesti dalla normativa vigente. L'invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite pec, all'indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

La trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante pec ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l'operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data. A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo pec, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti che possono essere incrementati fino alla soglia massima di 100. La richiesta di attribuzione di ulteriori crediti sulla patente sarà possibile solo a esito delle integrazioni della piattaforma informatica, di cui sarà data notizia sul sito *internet* dell'Ispettorato, unitamente alle modalità operative da seguire. Per i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei relativi requisiti, i crediti ulteriori saranno attribuiti con decorrenza “*retroattiva*”.

La circolare si occupa anche della revoca e della sospensione della patente e ricorsi, nonché di decurtazione dei crediti, ricordando che qualora la patente non sia dotata di almeno 15 crediti, non sarà possibile continuare a operare in cantiere, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto. In altri termini, qualora il valore dei lavori eseguiti in un determinato cantiere, secondo quanto riportato nel relativo capitolato, sia almeno pari al 30% del valore dei lavori affidati al titolare della patente nello stesso cantiere, quest'ultimo potrà terminare le attività in corso sullo stesso sito. Qualora invece l'impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente (o documento equivalente se stranieri) o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti troverà applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a 6.000 euro, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis, D.Lgs. 81/2008, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.

Il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell'attestazione di qualificazione SOA, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 euro a 2.562,91 euro.

Qualora la patente non sia più dotata di un punteggio pari o superiore a 15 crediti, sarà possibile avviare le procedure per il loro recupero che è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale.

Le informative per l'azienda

Oggetto: VIOLAZIONI SOGGETTE A DIFFIDA AMMINISTRATIVA

Con [nota n. 6774 del 17 settembre 2024](#), facendo seguito alla nota n. 1357/2024, l'Inl ha fornito l'elenco delle violazioni ritenute assoggettabili alla nuova diffida amministrativa ex articoli 1 e 6, D.Lgs. 103/2024, dal quale sono escluse tutte le violazioni che non rispettano le condizioni indicate dal Legislatore, incluse quelle di carattere amministrativo legate al corretto adempimento di obblighi direttamente incidenti sulla "*sicurezza sociale*" dei lavoratori. In ogni caso la diffida amministrativa non può essere emanata se, nei 5 anni precedenti l'inizio dell'accertamento, il medesimo trasgressore sia stato sanzionato per violazioni ritenute sanabili. La disposizione di cui all'articolo 6, D.Lgs. 103/2024 ha natura procedurale e, quindi, si applica anche per le violazioni commesse prima del 2 agosto e non ancora oggetto di contestazione con verbale unico, sebbene riferite ad accertamenti avviati prima di tale data.

In attesa dell'implementazione del sistema informatico in uso, è stato reso disponibile il modello di verbale di diffida amministrativa da utilizzare per invitare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell'illecito amministrativo entro un termine non superiore a 20 giorni dalla data della notificazione (articolo 6, D.Lgs. 103/2024).

I termini concessi per l'adempimento alla diffida sono sospensivi di quelli previsti per la notificazione degli estremi della violazione, perciò, nelle more dello sviluppo della gestione digitale del provvedimento, laddove siano da contestare ulteriori violazioni ai sensi dell'articolo 13, D.Lgs. 124/2004 e dell'articolo 16, L. 689/1981 occorre che, al termine dei 20 giorni previsti, sia tempestivamente notificato il verbale unico che dia atto dell'avvenuta ottemperanza o mancata ottemperanza alla diffida stessa, con applicazione della relativa sanzione. In tale ultima ipotesi il verbale unico conterrà anche la contestazione della violazione già oggetto della diffida amministrativa non ottemperata.

Le informative per l'azienda

Oggetto: SANZIONI PER INIDONEITÀ ALLOGGIO PER LAVORATORI STAGIONALI

Il D.L. 16 settembre 2024, n. 131, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2024, contiene disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione Europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

Il Decreto, in particolare, contiene una modifica all'articolo 24, TU Immigrazione, D.Lgs. 286/1998, ove inserisce il comma 15-*bis* che introduce una sanzione amministrativa pecuniaria, da 350 a 5.500 euro, per il datore di lavoro che metta a disposizione del lavoratore straniero stagionale un alloggio privo di idoneità alloggiativa o a un canone eccessivo, rispetto alla qualità dell'alloggio e alla retribuzione, ovvero trattenga l'importo del canone direttamente dalla retribuzione del lavoratore.

Il canone deve ritenersi eccessivo se superiore a 1/3 della retribuzione e la sanzione si applica per ciascun lavoratore straniero.

Le informative per l'azienda

Oggetto: RISARCIMENTO DANNI PER CONTRATTO A TERMINE ILLEGITTIMO

Il c.d. Decreto Salva infrazioni, D.L. 131/2024, ha rivisitato l'articolo 28, D.Lgs. 81/2015 che disciplina il rimborso forfettario in caso di contratto a termine illegittimo, ove il giudice abbia disposto la ricostituzione del rapporto a tempo indeterminato, non riconoscendo più il limite massimo del risarcimento pari a 12 mensilità, così che il lavoratore, dimostrando il maggior danno subito, può invocare un ristoro maggiore.

In particolare la norma ora prevede che, nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8, L. 604/1966, ma resta ferma la possibilità per il giudice di stabilire l'indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno.

La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.

Il comma 3 della norma, che disponeva che in presenza di contratti collettivi, anche aziendali, che prevedono, sulla base di apposite graduatorie, l'assunzione a tempo indeterminato, il tetto massimo di 12 mensilità fosse dimezzato a 6, è stato abrogato.

Le informative per l'azienda

Oggetto: NOVITÀ PER VECCHI FRONTALIERI SVIZZERI

Il D.L. 113 del 9 agosto 2024 è intervenuto anche sui c.d. lavoratori frontalieri, riconoscendo loro, se residenti nei nuovi Comuni di cui all'allegato 1 del medesimo Decreto, la possibilità di optare per l'applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e relative addizionali, pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi.

Ciò si è reso necessario perché il nuovo Accordo Italia-Svizzera del 2020 (sostitutivo di quello del 1974), avendo ampliato l'elenco dei Comuni c.d. di frontiera e avendo previsto che ai vecchi lavoratori frontalieri (tali prima del 17 luglio 2023) continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni (tassazione esclusiva in Svizzera), ha determinato una situazione per cui i vecchi lavoratori frontalieri, residenti nei nuovi Comuni di frontiera, rischiavano di subire una discriminazione rispetto agli altri vecchi frontalieri residenti nelle zone già fruitrici dei benefici fiscali, in quanto soggetti alla tassazione concorrente anziché alla tassazione esclusiva in Svizzera come tutti gli altri vecchi frontalieri.

Tali soggetti, pertanto, grazie al D.L. 113/2024, hanno la possibilità di optare per l'applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di un'imposta sostitutiva, pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi.

Le informative per l'azienda

Oggetto: VARIAZIONE DELLA MISURA DELL'INTERESSE DI DILAZIONE E DI DIFFERIMENTO E DELLE SOMME AGGIUNTIVE PER OMESSO O RITARDATO VERSAMENTO

La Bce ha ridotto al 3,65% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex Tasso ufficiale di riferimento, di seguito Tur) a decorrere dal 18 settembre 2024, il che incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili.

In relazione all'articolo 116, comma 10, L. 388/2000, l'articolo 30, comma 2, D.L. 19/2024, è intervenuto sostituendo la previsione della sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, con applicazione del tetto del 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge, che trova applicazione fino al 31 agosto 2024, con la minore somma costituita, dal 1° settembre 2024, dai soli interessi legali di cui all'articolo 1284, cod. civ., sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

Perciò:

- l'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso del 9,65% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 18 settembre 2024 e i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni;
- dal 18 settembre 2024, l'interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 9,65% annuo;
- nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 9,65%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di settembre 2024.

Per quanto concerne le sanzioni civili:

- nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lettera a), comma 8, articolo 116, L. 388/2000, la sanzione civile è pari al 9,15% in ragione d'anno (tasso del 3,65% maggiorato di 5,5 punti);
- dal 1° settembre 2024, se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione sarà calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del 3,65% in ragione d'anno;
- nelle ipotesi di evasione di cui all'articolo 116, comma 8, lettera b), primo periodo, la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, è pari al 30% nel limite del 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
- in caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate a omissione calcolata nella misura del 9,15% in ragione d'anno se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla denuncia;

- ove il versamento sia effettuato in unica soluzione entro il più ampio termine di 90 giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni civili dovute è pari all'11,15% in ragione d'anno;
- con riferimento all'ipotesi disciplinata dal comma 10, dell'articolo 116 (oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi), le sanzioni civili sono dovute nella misura dei soli interessi legali di cui all'articolo 1284, cod. civ..

In caso di procedure concorsuali:

- le sanzioni ridotte, nell'ipotesi prevista dall'articolo 116, comma 8, lettera a), L. 388/2000, devono essere calcolate nella misura del Tur, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema;
- nell'ipotesi di evasione di cui all'articolo 116, comma 8, lettera b), della medesima legge, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di 2 punti.

La riduzione resta subordinata alla condizione preliminare dell'avvenuto integrale pagamento dei contributi e delle spese.

Tenuto conto che, per effetto della decisione della Banca Centrale Europea in trattazione, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex Tur) è superiore all'interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2024 (2,5% in ragione d'anno), a decorrere dal 18 settembre 2024 la riduzione delle sanzioni opererà sulla base della misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex Tur), pari al 3,65%.

Le informative per l'azienda

Oggetto: RICOSTITUZIONI DELLE PRESTAZIONI DI ESODO

Con il messaggio n. 3078/2024, l'Inps ha fornito chiarimenti in merito alle ricostituzioni delle prestazioni di esodo ex articolo 4, commi da 1 a 7, L. 92/2012, all'articolo 41, comma 5-*bis*, D.Lgs. 148/2015 e degli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26, D.Lgs. 148/2015. Con il messaggio n. 2099/2022 sono state fornite indicazioni operative relative ai casi in cui, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, vengano erogate retribuzioni riferite al periodo di lavoro precedente alla cessazione stessa e non considerate al momento della liquidazione in via definitiva della prestazione di accompagnamento a pensione, e al caso in cui nell'estratto conto contributivo risulti contribuzione accreditata (d'ufficio o la cui domanda di accredito sia stata presentata prima della cessazione del rapporto di lavoro) non presente al momento della liquidazione, in via definitiva, della prestazione di esodo.

Con il nuovo messaggio, invece, sono state fornite ulteriori indicazioni operative in merito alla possibilità di ricostituire le prestazioni di esodo in oggetto, di rideterminare l'importo della prestazione e la sua scadenza, in presenza di contribuzione accreditata a seguito di domanda presentata successivamente all'accesso in esodo come, ad esempio, per la domanda di accredito figurativo per il servizio militare o per la domanda di riscatto/ricongiunzione, non valutata né ai fini della verifica del diritto né della quantificazione dell'importo.

La domanda di prestazione di accompagnamento a pensione è trasmessa telematicamente dal datore di lavoro tramite il "*Portale prestazioni esodo*". Nella domanda sono riportati, oltre ai dati identificativi del datore di lavoro, anche le informazioni relative all'anzianità contributiva maturata dal lavoratore alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, nonché la data fino alla quale il datore di lavoro si impegna a versare la contribuzione correlata. Per le prestazioni di esodo di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7, L. 92/2012 e all'articolo 41, comma 5-*bis*, D.Lgs. 148/2015, tali informazioni sono certificate dall'Inps prima della chiusura del relativo piano di esodo. Poiché le prestazioni di esodo sono erogate su richiesta del datore di lavoro che ha l'onere del pagamento delle prestazioni stesse, non è possibile procedere alla loro ricostituzione né d'ufficio né su istanza del lavoratore. La domanda di ricostituzione deve, pertanto, essere presentata esclusivamente dal datore di lavoro esodante, in accordo con il lavoratore.

Si precisa, inoltre, che è consentita la ricostituzione delle prestazioni di esodo, sempre previa domanda da parte del datore di lavoro in accordo con il lavoratore, nel caso in cui:

- dopo la cessazione del rapporto di lavoro, vengano erogate retribuzioni riferite al periodo di lavoro precedente alla cessazione e non considerate al momento della liquidazione in via definitiva della prestazione di esodo;
- nell'estratto contributivo risulti contribuzione non presente al momento della liquidazione in via definitiva della prestazione di esodo.

Qualora, a seguito dell'accredito di tale contribuzione, possa essere anticipata la scadenza dell'assegno di esodo, la Struttura dell'Inps territorialmente competente provvede ad avvisare il datore di lavoro e il lavoratore per concordare l'anticipo della scadenza della prestazione e il relativo versamento della contribuzione correlata.

Nel caso di ricostituzione, il modello "TE08" recherà la nuova scadenza della prestazione di accompagnamento a pensione per consentire al lavoratore di presentare in tempo utile la domanda di pensione. La contribuzione accreditata viene considerata in sede di liquidazione della prestazione pensionistica. La domanda di ricostituzione deve essere caricata nella procedura "WEBDOM" in modalità manuale solo a seguito di apposita richiesta presentata dal datore di lavoro tramite posta elettronica certificata (pec) alla Struttura dell'Inps territorialmente competente che gestisce l'assegno di esodo, allegando una dichiarazione (*fac-simile* allegato 1 al messaggio), opportunamente timbrata e firmata dal legale rappresentante, con la quale lo stesso si fa carico dell'eventuale maggiore onere derivante dalla ricostituzione della prestazione. Alla domanda deve essere allegato anche il consenso del lavoratore interessato (*fac-simile* allegato 2 al messaggio). La modalità di presentazione della domanda illustrata con il nuovo messaggio deve essere utilizzata anche per le casistiche oggetto del messaggio n. 2099/2022.